



**COMUNE DI SAMONE
PROVINCIA DI TRENTO**

COPIA

**Verbale di deliberazione N. 7
del Consiglio comunale**

OGGETTO: approvazione del Bilancio di previsione 2025/2027, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 D.Lgs. 118/2011).

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **cinque** del mese di **marzo**, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni sita presso la sede Municipale, sita in Samone (TN), Via delle Praele n. 21, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Giampiccolo Andrea - Sindaco
2. Bonizzi Francesca - Consigliere Comunale
3. Lenzi Flavio - Consigliere Comunale
4. Mengarda Andrea - Consigliere Comunale
5. Mengarda Daria - Consigliere Comunale
6. Mengarda Deni - Consigliere Comunale
7. Moser Giorgio - Consigliere Comunale
8. Paoletto Giovanna - Consigliere Comunale
9. Pedron Mario - Consigliere Comunale
10. Perer Bruno - Consigliere Comunale
11. Stefani Diana - Consigliere Comunale
12. Turchetto Elisabetta - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Signor Giampiccolo Andrea, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 3 dell'ordine del giorno.

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 06/03/2025
al 16/03/2025

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Oggetto: approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori (Bilancio armonizzato di cui all'articolo 9 del D. Lgs. 118/2011).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza, che vengono uniti alla presente deliberazione:

- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa e contabile.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente dove prevede che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale."*

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018.

Ricordato che, a decorrere dal 2017:

- gli enti locali trentini adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso D.Lgs. e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi.

Dato atto inoltre che, sempre con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e

pagamenti in conto competenza e in conto residui, e che tali previsioni di cassa consentono di raggiungere un fondo cassa al 31 dicembre del primo esercizio “non negativo”.

Ricordato che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *“i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)”*.

Visto al riguardo il punto 6. del protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024, in materia di termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 per comuni e comunità che dispone: *“L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2025- 2027 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data.”*.

Visto il DM 25 luglio 2023 che ha introdotto diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1, allegato al D.lgs 118/2011, le cui novità più significative riguardano l'introduzione del “processo di bilancio” con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Richiamato il paragrafo 9.3.3 che individua l'iter di stesura del bilancio di previsione per gli enti locali di piccole dimensioni: *“Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi. In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di 50 dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilità per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario. A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio. Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione. Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'Organo di revisione). In attuazione dell'articolo 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15*

novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.”.

Rilevato che l'obiettivo della riforma è l'approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre. Per raggiungere tale risultato la riforma interviene anche sulla disciplina dell'esercizio provvisorio attraverso il nuovo paragrafo 9.3.6 del principio contabile applicato 4/1 denominato "Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio", facendo una distinzione nel caso in cui il rinvio sia disposto con decreto ministeriale o da legge:

- nel primo caso *“Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, è adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali. Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre”;*
- nel caso in cui il differimento sia disposto dalla legge, gli enti locali "valutano" l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione mediante l'adozione di un formale provvedimento riportante le motivazioni dell'ente per avvalersi della disposizione derogatoria.

Dato atto che i vari Responsabili di Servizio del Comune di Samone sono stati coinvolti in questo nuovo processo e con nota prot. nr. 3515 di data 30.09.2024, è stato trasmesso il bilancio tecnico al fine di proporre le previsioni di bilancio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del TUEL, dando atto che le stesse potranno essere riproporzionate in base alle risorse disponibili.

Vista la deliberazione consiliare n. 3 del 24.04.2024, esecutiva, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2023.

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”.*

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale nr. 120 di data 23.12.2024 sono state approvate le tariffe per il “Servizio di acquedotto pubblico” aventi decorrenza 01.01.2025.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale nr. 121 di data 23.12.2024 sono state approvate le tariffe per il “Servizio di fognatura” aventi decorrenza 01.01.2025.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale nr. 115 di data 09.12.2024 sono stati individuati i casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa TA.RI. per l'anno 2025.

Preso atto che con deliberazione della Giunta comunale nr. 122 di data 23.12.2024 sono state approvate le tariffe per il “Servizio cimiteriale” aventi decorrenza 01.01.2025.

Preso atto che le aliquote, le deduzioni e le detrazioni per l'anno d'imposta 2025 relative all'imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) sono quelle approvate dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 di data 06 febbraio 2025.

Richiamato l'art. 1, commi 819-826, che detta la nuova disciplina in materia di pareggio dei saldi di bilancio, in base alla quale gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, così come risultante dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Richiamata la circolare n. 5/2020 con cui la Ragioneria Generale dello Stato, mediante un'analisi della normativa costituzionale, stabilisce che l'obbligo di rispettare l'equilibrio sancito dall'art. 9, commi 1 e 1-bis, della legge n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, legge n. 243), debba essere riferito all'intero comparto a livello regionale e nazionale, e non a livello di singolo ente.

Visto il prospetto relativo agli equilibri di bilancio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9 della legge n. 243/2012, integrato con l'avanzo di amministrazione e con il fondo pluriennale vincolato, da cui risulta, comunque, la coerenza del bilancio con gli obiettivi di finanza pubblica anche a livello di singolo ente.

Considerato che il progetto di Bilancio 2025/2027 è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, sulla base delle richieste dei Responsabili dei servizi e delle indicazioni fornite dalla Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2025/2027.

Richiamato il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 06.02.2018 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 10 con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale nr. 37 di data 22.03.2024, di approvazione dello schema di rendiconto 2023, con cui, tra l'altro, si:

- dà atto che il Comune di Samone si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del d.Lgs 267/2000 e ss.mm. con deliberazione consiliare n. 9 di data 23.06.2020;
- delibera di esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26/10/2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19/12/2019, n.157;
- delibera di approvare la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, dimessa agli atti, redatta secondo gli schemi semplificati approvati con Decreto di data 19/11/2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. 7 di data 12.02.2025 ha approvato lo schema di Documento Unico di Programmazione, predisposto dal Servizio Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale insediatasi a seguito delle Elezioni amministrative del 20/21 settembre 2020; con la stessa deliberazione ha approvato si è provveduto ad approvare, così come è previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 267/2000, lo schema di Bilancio di previsione finanziario 2025/2027, di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, compresa la nota integrativa;

Visto che il deposito degli atti di bilancio al Revisore è stato effettuato in data 12.02.2025. e che il Revisore ha espresso parere favorevole:

- allo schema di DUP 2025/2027, approvato con deliberazione giuntale nr. 7 di data 12.02.2025, come da parere espresso nel verbale di data 19.02.2025, agli atti del prot. com.le al nr. 645 di data 21.02.2025;
- alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati come da parere espresso nel verbale nr. 7 di data 12.02.2025, agli atti del prot. com.le al nr. 645 di data 21.02.2025;

Visto che il deposito degli schemi di bilancio di previsione finanziario 2025/2027 ed allegati, nonché degli atti contabili precedentemente citati è stato effettuato ai membri dell'organo consiliare con nota prot. n. 546 del 13.02.2025 con le tempistiche disciplinate da Statuto e Regolamento di contabilità;

Con deliberazione del Consiglio comunale nr. 6 di data odierna è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2025/2027, come da allegato "A".

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2025/2027 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, come da allegato "B".

Vista la Nota Integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 - allegato "C".

Visto il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, redatto secondo lo schema di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015, ed allegano, ai sensi comma 3, il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio.

Visto pertanto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", allegato al bilancio 2025/2027, comprendente i parametri obiettivo di cui al D.M. 28/12/2018, aggiornati al rendiconto 2023, come da allegato "D".

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2.

Considerato di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti garantendo l'immediata operatività del bilancio 2025/2027.

Visto lo Statuto comunale.

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli n. 6 e astenuti n. 4, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione 2025/2027 è stato approvato con deliberazione consiliare nr. 6 di data odierna, come da allegato "A".
- 2) Di approvare il bilancio di previsione finanziario 2025/2027, come da allegato "B", unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, dando atto che, ai sensi del comma 14 dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011 dal 2017, tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

- 3) Di approvare la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, come da allegato "C".
- 4) Di approvare il Piano degli indicatori di bilancio e parametri deficitari 2025/2027, come da allegato "D".
- 5) Di dare atto che il Revisore ha dato parere favorevole alla proposta di bilancio ed ai suoi allegati come da parere espresso nel verbale di data 19.02.2025, agli atti del prot. com.le al n. 645 di data 21.02.2025;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione trasparente, secondo gli schemi di cui al DPCM 22/09/2014.
- 7) Di dare atto che il bilancio di previsione finanziario 2025/2027 verrà trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dall'approvazione, secondo gli schemi di cui all'allegato tecnico di trasmissione ex art. 5 del DM 12/5/2016 e successivi aggiornamenti: l'invio dei dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) assolve all'obbligo previsto dall'art. 227 comma 6 del Dlgs 267/2000 di trasmissione telematica alla Corte dei Conti.
- 8) Con 10 voti favorevoli, su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed integrazioni, per le motivazioni espresse in premessa.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Giampiccolo Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, quarto comma, del T.U. delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Samone, lì 07/03/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Müller dott.ssa Deborah

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto DAGLI Articoli. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Samone, 21/02/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to ROPELE MICHELA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPREg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto.

Samone, 21/02/2025

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to ROPELE MICHELA